



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 31/07/2024 Protocollo N° 0383190 Class: G.920.01.2 Fasc.

Allegati N° 0

Oggetto: Misure di biosicurezza in allevamento avicolo. Prime indicazioni operative in merito all'applicazione del D.M. 30 maggio 2023 negli allevamenti avicoli con modalità "svezzamento". Chiarimenti in merito alla detenzione di anatidi assieme ad altre specie di pollame negli allevamenti ordinari siti in zone a rischio per influenza aviaria.

P E C

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari
delle Az. ULSS del Veneto:
- Servizio Sanità Animale
- Servizio Igiene Allevamenti e Produzioni
Zootecniche

Al Gruppo di lavoro regionale sulle biosicurezze
avicole

Ai rappresentanti della filiera avicola

Alle Associazioni di categoria

e, p.c.,

Al Ministero della Salute
ex DFSAF – Ufficio III

Alla Direzione Agroambiente, programmazione e
gestione ittica e faunistico venatoria –
U.O. Agroambiente

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari delle Regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte

Al Centro Regionale Epidemiologia Veterinaria
(CREV) c/o IZSVe

Al Centro di Referenza Nazionale per Influenza
Aviaria (CRN-IA) c/o IZSVe

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



In riferimento al D.M. 30 maggio 2023, sono pervenute alla scrivente struttura alcune richieste di chiarimento in merito all'applicazione delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli con modalità "svezzamento".

Al fine di dare seguito alle suddette richieste, ravvisata inoltre la necessità di fornire sul territorio regionale indicazioni operative univoche in merito a quanto sopra, in data 10 luglio c.a. si è riunito il Gruppo di lavoro regionale sulle biosicurezze avicole, composto da personale della scrivente struttura, da veterinari Az.ULSS esperti del settore e da rappresentanti del CREV e del CRN-IA. A completamento di quanto discusso in riunione, permanendo alcuni dubbi interpretativi su alcuni punti del D.M. in parola, si è inoltre provveduto a contattare per vie brevi il Ministero della Salute, che ha fornito i debiti riscontri.

Ciò premesso, in considerazione di quanto concordato nell'ambito del citato Gruppo regionale e alla luce dei chiarimenti ministeriali, si forniscono di seguito delle prime indicazioni operative in materia di biosicurezza negli svezzatori avicoli:

1. Le SS.LL. sono tenute per prima cosa a provvedere alla **corretta registrazione in anagrafe** degli allevamenti avicoli con orientamento produttivo "svezzamento": sul territorio regionale, infatti, sono stati rilevati numerosi casi in cui tali allevamenti erano stati non correttamente registrati.
In particolare, come indicato dal Manuale Operativo I&R di cui al D.M. 7/03/2023, vanno registrati come allevamenti con orientamento produttivo "svezzamento" gli stabilimenti in cui i volatili sono allevati per la prima parte del ciclo produttivo per poi essere ceduti prevalentemente a commercianti o ad allevamenti familiari. Uno svezzatore può pertanto movimentare i propri animali da vita (fatte salve le eccezioni di cui al punto successivo) verso il "circuito rurale".
2. Laddove il Manuale Operativo I&R e il DM 30/05/23 indicano che lo svezzamento deve essere l'unica attività dello stabilimento, è da intendersi come "l'unica attività di allevamento" sita in uno stabilimento. Pertanto, conformemente ai chiarimenti ricevuti dal Ministero della Salute, **un allevamento di svezzamento può coesistere con uno stabilimento di macellazione, a patto che si tratti di "macello aziendale"**, inteso come stabilimento che macella esclusivamente il proprio pollame, limitandosi quindi ai capi che avanzano eventualmente al termine del ciclo di allevamento.
E' in ogni caso fatto salvo l'obbligo, di cui al DM 30/05/23, di effettuare il vuoto sanitario di tutto l'allevamento almeno una volta all'anno.
Resta inteso che, nel caso in cui l'allevamento di svezzamento non fosse dotato di un proprio macello aziendale, nel momento in cui ravvisasse la necessità di macellare dei capi per portare a svuotamento lo stabilimento, dovrà essere richiesta alla AULSS competente per territorio la apposita autorizzazione, come indicato dal DM.
A tal riguardo, si informa che è stata chiesta al Ministero della Salute la possibilità di porre un blocco in BDN alle movimentazioni in uscita da svezzatori verso macelli "non aziendali", in modo da prevedere la validazione esplicita da parte della AULSS.
3. Per quanto concerne la possibilità, da parte degli allevamenti di svezzamento, di **detenere anatidi assieme ad altre specie di pollame**, si chiarisce quanto segue:
 - a. Nelle zone di rischio A e B: come indicato in Allegato B al D.M. 30/05/23, in tutti gli allevamenti avicoli ordinari non è possibile detenere contemporaneamente, in uno stesso

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari

Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



stabilimento, anatidi e altre specie di pollame. La detenzione di anatidi assieme ad altre specie di pollame è invece consentita negli allevamenti familiari con meno 50 capi. Tale possibilità si applica anche agli agriturismi con meno di 50 capi.

- b. Nelle zone libere (non a rischio) del territorio regionale: conformemente all'Allegato A, paragrafo 10 del DM 30/05/23, gli svezzatori possono allevare nello stesso stabilimento anatidi assieme a pollame di altre specie, a condizione che i primi siano detenuti in locali completamente separati, delimitati da pareti lavabili e disinfettabili e dotati di proprio accesso indipendente, anche nel caso siano confinanti tra loro.

Per quanto sopra non espressamente indicato, le SS.LL. dovranno attenersi alle disposizioni in materia di identificazione e registrazione degli allevamenti avicoli, di cui al D.Lgs. 134/2022 e Manuale Operativo I&R, in particolare per quanto concerne la registrazione delle movimentazioni negli allevamenti di svezzamento.

Inoltre, salvo laddove diversamente ed esplicitamente indicato, negli allevamenti di svezzamento vanno applicate le misure di biosicurezza previste dal D.M. 30/05/23 per gli allevamenti avicoli ordinari (con capacità superiore o inferiore a 250 capi, a seconda dei casi).

Nell'invitare le SS.LL. a divulgare la presente nota a tutti gli interessati, si porgono distinti saluti.

UNITA' ORGANIZZATIVA
SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI
Il Direttore
- dr. Michele Bricese -

Responsabile del Procedimento: dott. Michele Bricese
Referente dell'istruttoria: dott.ssa Laura Favero
Tel. 041/2791569 - e-mail: laura.favero@regione.veneto.it
Segreteria: 041/2791304

copia cartacea composta di 3 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da MICHELE BRICHESI, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it